



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE,
USCITE DIDATTICHE E GEMELLAGGI IN ITALIA O ALL'ESTERO

- VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 Finalità e obiettivi. La scuola considera parte integrante dell'attività formativa e didattica e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione, occasioni di apprendimento e di formazione della personalità e di arricchimento culturale le uscite didattiche: viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a manifestazioni culturali, a lezioni con esperti e visite a Enti istituzionali o amministrativi, ad attività teatrali e sportive; parimenti i soggiorni presso laboratori aziendali, ambientali e turistici, la partecipazione a concorsi o gare sportive o a campionati provinciali, regionali, nazionali provinciali, regionali, nazionali, a gemellaggi con scuole italiane ed estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa.

Le attività suddette sono integrative dell'offerta formativa e sono precedute da una congrua preparazione didattica e culturale svolta in orario curriculare o extracurriculare. L'organizzazione di tali attività extracurricolari deve condizionare il meno possibile l'attività didattica e il tempo scuola istituzionale e deve sottrarre il minor tempo/scuola possibile dei Docenti coinvolti in tali attività.

Art. 2 Classificazione

1. Visite guidate, partecipazione a manifestazioni culturali o sportive, (qualsiasi attività si svolga al di fuori dell'edificio scolastico durante la mattinata in concomitanza con l'orario scolastico curriculare).
3. Viaggi di integrazione culturale, di integrazione alla preparazione di indirizzo o connessi ad attività sportiva (qualsiasi attività coinvolgente l'unità classe si svolga al di fuori dell'edificio scolastico per più di una giornata – con esigenza di pernottamento fuori sede).
4. Viaggi collegati a progetti e attività sportivi, elaborati dalla Scuola o proposti da Enti e/o Istituzioni esterne all'istituzione scolastica.
5. Viaggi connessi alla partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive provinciali, regionali, nazionali.
6. Gemellaggi in Italia o all'estero.

Tutte le attività devono essere funzionali alle finalità educative e agli obiettivi culturali e didattici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, costituiscono iniziative complementari alle attività della scuola, vanno considerate come "tempo scuola" e pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento stabilite dall'istituto e definite nel Regolamento.

Art. 3. Partecipazione. Le attività devono coinvolgere l'unità classe (con una partecipazione di almeno 2/3 dei frequentanti) e possono prevedere, in casi particolari e opportunamente documentati e motivati attraverso il modello ISEE, un supporto economico da parte dell'Istituzione scolastica, in base alle risorse disponibili, per garantire la massima partecipazione possibile in base all'equilibrata ripartizione delle risorse disponibili tra tutti gli alunni e le classi dell'istituzione.

I viaggi collegati a Progetti culturali e sportivi, elaborati dalla Scuola o proposti da Enti e/o Istituzioni esterne all'istituzione scolastica possono coinvolgere trasversalmente alunni di più classi che manifestano interesse personale all'attività proposta, subordinatamente all'adesione formale di ciascun Consiglio di Classe che intende aderire al Progetto stesso.

L'istituzione scolastica si impegna ad esplorare ogni possibile soluzione atta a garantire alle classi di tutte le sezioni e di ciascun indirizzo le stesse opportunità.

Art. 4. Gemellaggi. I gemellaggi con le scuole estere o nazionali, come le visite guidate e i viaggi d'istruzione, hanno finalità educative e didattiche e costituiscono iniziative complementari alle attività della scuola; essi vanno considerati come "tempo scuola" e pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento stabilite dall'istituto e definite nel Regolamento.

Per poter essere ammesso a partecipare ai progetti di gemellaggio l'alunno dovrà aver riportato, una valutazione nel comportamento, riferita allo scrutinio immediatamente precedente al viaggio, non inferiore a 8 (otto) decimi e non deve aver commesso infrazioni al regolamento di istituto nel periodo che intercorre fra lo scrutinio ordinario e la partenza.

Art. 5. Organi collegiali. Tutte le predette attività sono programmate dai Dipartimenti, approvate dal Collegio dei Docenti con la successiva adesione dei Consigli di Classe. Esse rientrano nel Piano dell'Offerta Formativa dell'anno in corso. Ogni attività prevista deve essere proposta, presentata e organizzata da uno o più docenti del Consiglio di Classe che ne risultano responsabili. Il/i Docente/i responsabile/i redige/ono il progetto, con esplicitazione del programma analitico del viaggio e/o della visita e/o dell'attività e illustrazione degli obiettivi culturali e didattici. Il Consiglio di Classe in sede di definizione della progettazione annuale esamina le proposte e ne verifica la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale, l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, indica i possibili accompagnatori. Di norma il CdC predispone in base alle disponibilità un Docente accompagnatore ogni 15 alunni ed un Docente accompagnatore per l'eventuale residuo inferiore a 15 ma superiore 7; un accompagnatore per uno o al più due alunni in situazione di handicap, secondo le occorrenze. È opportuno che gli accompagnatori siano individuati all'interno dei Consigli di Classe interessati, in base alle disponibilità di ciascuno.

Art. 6. Partecipazione degli alunni. Si auspica la totale partecipazione degli alunni di ogni classe a ciascuna delle attività proposte dal Consiglio di Classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi, se non per motivate circostanze previste dal regolamento di istituto. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà di norma concessa l'autorizzazione all'attività è pari ai due terzi degli alunni frequentanti la singola classe, salvo casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe (nel computo non si valutano i casi di alunni esclusi per motivi didattici e di condotta, su proposta del Consiglio di Classe).

Non sarà possibile introdurre variazioni al programma di viaggio per modificare ad personam orari o date di partenza in relazione all'inizio e alla fine dell'attività.

Art. 7. Responsabili della visita. Il Docente responsabile, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, provvede a verificare il possesso da parte degli alunni di documenti validi per l'espatrio (in caso di viaggio all'estero) e la loro idoneità all'effettuazione del viaggio anche attraverso la richiesta di opportuna certificazione medica, nonché ad elaborare l'elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe, a raccogliere le autorizzazioni informali delle famiglie degli alunni partecipanti, le dichiarazioni di disponibilità dei Docenti accompagnatori e dei loro eventuali sostituti almeno 60 giorni prima dell'iniziativa. Il Docente referente dell'attività concorda con il Dirigente Scolastico le modalità per l'acquisizione dei preventivi da parte delle agenzie di viaggi. La commissione viaggi dovrà essere composta dal docente referente e dal personale amministrativo responsabile del procedimento su proposta del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico può provvedere per la partecipazione alle attività di cui ai sopra, su richiesta scritta e motivata, ad erogare, in base alla presentazione di apposite richieste delle famiglie e al modello ISEE, un contributo in favore di studenti bisognosi qualora vi sia disponibilità di risorse finanziarie.

Il Docente responsabile, ove possibile coadiuvato da altri Docenti componenti il Consiglio di Classe, avrà cura di procedere alla preparazione didattica e culturale dell'attività, di occuparsi delle questioni organizzative e relazionali legate alla partecipazione degli studenti e di redigere al rientro una dettagliata relazione circa l'andamento del viaggio con specifiche annotazioni sulla scelta della/e meta/e, sul comportamento degli studenti, sulla collaborazione dei Docenti accompagnatori, sul servizio prestato dall'agenzia e dai vettori e sulle condizioni di sicurezza. I Docenti accompagnatori, debitamente incaricati dalla Dirigenza, portano con sé un modello per la denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e l'elenco nominativo dei partecipanti con i relativi numeri di cellulare e di un numero telefonico di riferimento di ciascuna famiglia di ciascun alunno partecipante. Gli alunni nel viaggio d'istruzione dovranno portare con sé un documento di identità valido (anche per l'espatrio se necessario) e il tesserino sanitario. Visite e viaggi devono avvenire nelle condizioni di massima garanzia, di sicurezza e decoro, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. I Docenti accompagnatori sono tenuti a collaborare al positivo esito dell'attività, hanno compiti di attenta e assidua vigilanza sugli studenti e sulle condizioni di sicurezza, relative a tutte le fasi del viaggio e del soggiorno: in particolare devono prevenire, contenere e contrastare comportamenti indisciplinati e pericolosi, assicurarsi che siano garantite idonee misure di sicurezza e informare immediatamente il Docente responsabile e segnalare eventuali situazioni problematiche al Dirigente Scolastico.

È fatto divieto di programmare viaggi nell'ultimo mese di lezione tranne che per la partecipazione a rappresentazioni di straordinario valore culturale ed educativo.

È opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni...), in periodi di alta stagione o in periodi ricadenti prevalentemente in giornate in cui è sospesa l'attività didattica. I viaggi di istruzione non possono avere una durata superiore a sette giorni lavorativi.

Il risarcimento di eventuali danni arrecati a mezzi, strutture, cose e persone dai partecipanti a visite e viaggi d'istruzione è a totale carico del/dei responsabile/i qualora individuato/i, o in caso contrario, dell'intero gruppo dei partecipanti. Sarà opportuno richiedere al fornitore dei servizi un'assicurazione specifica che

sollevi dalla responsabilità civile i singoli partecipanti al viaggio in caso di danno accidentale arrecato a mezzi e/o strutture e/o cose e/o persone.

Art. 8. Impegni degli studenti

Durante lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione gli studenti sono tenuti:

al rispetto delle regole indicate dai docenti accompagnatori;

alla massima puntualità nel rispetto del gruppo e dell'organizzazione in generale;

al rispetto dell'ambiente inteso sia come paesaggio naturale e come strutture (sedi del soggiorno e delle lezioni, mezzi di locomozione, musei, etc);

a non allontanarsi e a non intraprendere iniziative personali senza previa autorizzazione del docente responsabile;

a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

2. Qualora uno studente, seppur per motivi indipendenti dalla sua volontà, a fine visita o viaggio di istruzione/gemellaggio fosse seriamente impedito a partire nella data stabilita, saranno i genitori, in assenza di un docente accompagnatore che possa continuare a supportarlo, ad organizzarne e a provvedere al rientro, in accordo e con l'assistenza della scuola.

Eventuali episodi di violazione del presente regolamento segnati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede, in base al Regolamento generale dell'istituto, di cui il presente è integrativo e costituisce parte integrante. Eventuali danni sono risarciti dagli stessi allievi o in solido dalle famiglie.

Qualora lo studente fosse ritenuto responsabile di assunzione di bevande alcoliche e/o di sostanze proibite (documentato da certificazione medica), la scuola addebiterà alle famiglie la somma di euro 1000 (mille) oltre il rimborso spese dei docenti che saranno eventualmente costretti a rimanere in loco a causa delle circostanze sopra dette e imputabili all'alunno.

Il Consiglio di Classe può disporre la non ulteriore partecipazione degli studenti a successivi viaggi d'istruzione, gemellaggi o progetti analoghi.

È comunque compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni

- **GEMELLAGGI**
disposizioni specifiche integrative

Art. 9. Gemellaggi.

1. I gemellaggi hanno una durata variabile da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 e prevedono:

- una fase in cui ogni studente ospita il proprio corrispondente della scuola gemella;

- un'altra in cui lo stesso viene ospitato per un periodo di tempo analogo.

Art. 2. Durante la permanenza in Italia o all'estero, lo studente ospitato vive la giornata tipo del proprio corrispondente, prende parte alle apposite attività organizzate dalla scuola ed è affidato alla cura e alla responsabilità delle famiglie in ogni momento che esuli dal programma comune concordato fra gli istituti gemellati.

Art. 3. Durante le attività scolastiche la guida didattica e la sorveglianza degli studenti è affidata ai docenti dell'istituto ospitante; durante le escursioni e nelle attività comuni esse sono a carico dei docenti accompagnatori.

Art. 4. I docenti accompagnatori supportano gli studenti coordinando le attività didattiche, prestando assistenza qualora dovessero insorgere difficoltà, mediando con i colleghi e con la direzione dell'istituto partner.

Art. 5. È opportuno che gli istituti gemellati concordino un tema comune intorno al quale organizzare gruppi e attività di lavoro per un confronto interculturale, utile per favorire conoscenza reciproca, la crescita e la formazione degli studenti coinvolti.

Art. 6. Le attività di gemellaggio costituiscono attività complementare a quelle dei Percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) e contribuiscono al computo del monte orario annuale degli stessi.

Requisiti d'ammissione alla selezione studenti

Art. 6. La famiglia dello studente ospitante si impegna a garantire vitto e alloggio per tutta la durata dello scambio nel proprio paese.

I pasti principali (colazione, pranzo e cena) possono essere consumati a casa o fuori casa, a scelta della famiglia, ma sono comunque a carico di chi ospita.

Nella scelta degli alimenti è necessario tener conto di eventuali allergie o intolleranze alimentari segnalate dallo studente ospitato.

Art. 7. La famiglia ospitante garantisce condizioni di accoglienza rispettose delle fondamentali regole igienico-sanitarie: pulizia dell'ambiente riservato all'ospite.

Nell'abbinamento degli studenti si tiene conto, oltre che delle affinità manifestate, anche di eventuali particolari esigenze (ad es. allergie alimentari o intolleranze, allergie ad animali domestici o a particolari situazioni ambientali).

Art. 8. Le escursioni collettive organizzate dalla scuola sono a carico dei singoli partecipanti, così come le spese complessive del viaggio proprio e dei docenti accompagnatori, nonché quelle di permanenza, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione.

Art. 9. L'ospite partecipa alla vita nella famiglia ospitante, prendendo parte alle attività consuete e ad eventuali escursioni o visite che la famiglia intenda programmare individualmente senza aggravii di spesa.

Impegni degli studenti

Art. 10. Durante lo svolgimento del gemellaggio gli studenti sono tenuti:

- al rispetto delle regole indicate dai docenti accompagnatori o dai docenti dell'istituto partner o dalla famiglia ospitante;
- alla massima puntualità nel rispetto del gruppo, e della famiglia ospitante e dell'organizzazione in generale;
- al rispetto dell'ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (sedi del soggiorno e delle lezioni, mezzi di locomozione, musei, etc);
- a non allontanarsi e a non intraprendere iniziative personali senza previa autorizzazione
- del docente responsabile o della famiglia ospitante;
- a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

Art. 11. Qualora uno studente, seppur per motivi indipendenti dalla sua volontà, a fine gemellaggio fosse seriamente impedito a partire nella data stabilita, saranno i genitori, in assenza di un docente accompagnatore che possa continuare a supportarlo, ad organizzarne e a provvedere al rientro, in accordo e con l'assistenza della scuola.

Art. 12. Violazione del regolamento. Eventuali episodi di violazione del presente regolamento, che integra il Regolamento generale di Istituto di cui è parte, sono segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori hanno conseguenze disciplinari in sede, in base al regolamento dell'istituto.

Eventuali danni sono risarciti dagli stessi allievi o in solido dalle famiglie.

Qualora lo studente fosse ritenuto responsabile di assunzione di bevande alcoliche e/o di sostanze proibite (documentato da certificazione medica), la scuola addebiterà alle famiglie la somma di euro 1000 (mille) oltre il rimborso spese dei docenti che saranno eventualmente costretti a rimanere in loco a causa delle circostanze sopra dette e imputabili all'alunno.

Il Consiglio di Classe può disporre la non ulteriore partecipazione degli studenti a successivi viaggi d'istruzione, gemellaggi o progetti analoghi.

Il Consiglio di Classe valuta, in base a considerazioni di carattere didattico ed educativo, l'opportunità che la classe nella sua totalità e/o in un gruppo limitato possa partecipare a visite di istruzione e gemellaggi nel corso del medesimo anno scolastico, valutando caso per caso il rendimento complessivo degli alunni, le assenze, la partecipazione proficua alle attività didattiche.

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario.